



---

**Università degli Studi di Roma "La Sapienza"**  
**DIPARTIMENTO DI MATEMATICA GUIDO CASTELNUOVO**  
**SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA**

**CAPITOLATO AMMINISTRATIVO – TRATTATIVA DIRETTA N. 5542744**

**FORNITURA PC THINKCENTRE M75Q G5 E THINKCENTRE TINY-IN-ONE 27" PER  
ESIGENZE DI RICERCA E STUDIO DEL PROF. GABRIELE MONDELLO DEL  
DIPARTIMENTO MATEMATICA GUIDO CASTELNUOVO  
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA**

**CIG: verrà reso noto in sede di stipula**  
**Codice Ufficio: N BURHY**

**CUP B83C24007070005**

## Sommario

<b>Art. 1 – Oggetto dell'appalto e descrizione del servizio</b>	<b>3</b>
<b>Art. 2 – Procedura di affidamento, importo dell'appalto e criterio di aggiudicazione</b>	<b>3</b>
<b>Art. 3 – Contratto collettivo applicato</b>	<b>4</b>
<b>Art. 4 – Perfezionamento del contratto e documentazione Amministrativa</b>	<b>4</b>
<b>Art. 5 – Controllo tecnico – contabile</b>	<b>4</b>
<b>Art. 6 – Garanzia definitiva</b>	<b>5</b>
<b>Art. 7 – Subappalto</b>	<b>5</b>
<b>Art. 8 – Modifiche contrattuali</b>	<b>6</b>
<b>Art. 9 – Obblighi dell'aggiudicatario</b>	<b>7</b>
<b>Art. 10 – Penali</b>	<b>7</b>
<b>Art. 11 – Osservanza leggi, regolamenti, contratti collettivi nazionali di lavoro, norme per la prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro</b>	<b>8</b>
<b>Art. 12 – Modalità di pagamento, anticipazione e fatturazione</b>	<b>9</b>
<b>Art. 13 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari</b>	<b>10</b>
<b>Art. 14 – Recesso</b>	<b>11</b>
<b>Art. 15 – Risoluzione del contratto</b>	<b>12</b>
<b>Art. 16 – Verifica di conformità</b>	<b>14</b>
<b>Art. 17 – Pantouflage</b>	<b>14</b>
<b>Art. 18 – Obbligo di riservatezza</b>	<b>14</b>
<b>Art. 18 – Codice Etico e di Comportamento di Sapienza Università di Roma</b>	<b>15</b>
<b>Art. 19 – Patto di integrità</b>	<b>16</b>
<b>Art. 20 – Stipula contratto e spese</b>	<b>16</b>
<b>Art. 21 – Foro competente</b>	<b>16</b>

### Art. 1 – Oggetto della fornitura

La presente trattativa diretta tra:

- Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Dipartimento di Matematica “Guido Castelnuovo”, Piazzale Aldo Moro n. 5 – 00185 Roma (RM) (di seguito “la stazione appaltante”)
- e
- POSDATA S.R.L. PI 01647390812, con sede legale in via Nicolo' Mineo 10 Palermo PA 90145

ha ad oggetto la mera fornitura di un pc ThinkCentre M75q G5 e ThinkCentre Tiny-In-One 27" per le esigenze di studio e ricerca del prof. Gabriele Mondello del dipartimento di matematica Guido Castelnuovo:

Richiesta prof. Gabriele Mondello progetto: SAP_RICERCA_2024_GLIAMS_BAND IE_R_01 CUP B83C24007070005	Oggetto  ThinkCentre M75q G5 e ThinkCentre Tiny-In-One 27"	N. 1
--	--	------

Il bene richiesto dovrà essere consegnato entro n. 30 giorni solari dalla stipula del contratto. Eventuali ritardi, non imputabili all'operatore economico contraente, dovranno essere debitamente motivati e la nuova data di consegna dovrà essere concordata con la scrivente stazione appaltante.

### Art. 2 – Procedura di affidamento, importo dell'appalto e criterio di aggiudicazione

La presente procedura di acquisto viene condotta sul portale acquistinretepa, mediante lo strumento del MEPA: trattativa diretta.

Qualora l'offerta economica sarà reputata idonea, il servizio di cui all'art. 1 verrà affidato all'operatore economico POSDATA S.R.L. PI 01647390812, con sede legale in via Nicolo' Mineo 10 Palermo PA 90145 , ex art. 50, co. 1, let. B) del D.Lgs. 36/2023.

Il Corrispettivo - nell'ipotesi in cui si addivenga alla stipula della presente trattativa diretta - si intenderà pari all'offerta economica presentata dall'operatore economico POSDATA S.R.L..

Tutte le spese relative al servizio richiesto sono a carico esclusivamente dell'aggiudicatario e devono ritenersi pienamente inglobate nel corrispettivo contrattuale.

### Art. 3 – Contratto collettivo applicato

Il contratto collettivo nazionale e territoriale applicato è il CCNL COMMERCIO, codice CNEL H011.

Capitolato amministrativo per l'acquisto di un pc thinkcentre m75q g5 e thinkcentre tiny-in-one 27" per esigenze di ricerca e studio del prof. Gabriele Mondello del Dipartimento Matematica Guido Castelnuovo Sapienza Università di Roma

#### **Art. 4 – Perfezionamento del contratto e documentazione Amministrativa**

Il Contratto di appalto si perfeziona solo al momento della sottoscrizione tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (strumento: MEPA). Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti:

- Il presente Capitolato amministrativo;
- Offerta economica del contraente e relativa documentazione economica e amministrativa;

Le condizioni e le modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nel presente Capitolato e nell'offerta presentata dal Contraente sul portale "acquistinretepa.it". Il presente capitolato amministrativo deve essere firmato dal concorrente e caricato sul portale "acquistinretepa.it". Con la sua sottoscrizione il concorrente ne accetta termini e condizioni quale parte integrante della documentazione contrattuale.

La stipula della presente trattativa diretta è altresì subordinata alla presentazione:

- di documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- di apposita autodichiarazione rilasciata dal rappresentante legale dell'operatore economico relativa ai dati aziendali, CC Dedicato e contratto collettivo applicato (mediante fac simile "Allegato A" alla presente trattativa);
- del patto di integrità stipulato tra le parti;

Eventuali false attestazioni saranno perseguite secondo quanto disposto dalla vigente normativa.

#### **Art. 5 – Controllo tecnico – contabile**

Le attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico - contabile dell'esecuzione del contratto sono svolte dal RUP, che ne verifica il regolare andamento.

#### **Art. 6 – Garanzia definitiva**

La scrivente stazione appaltante ritiene di non dover richiedere garanzia definitiva per le motivazioni di seguito specificate:

- esigenza di semplificazione della procedura di affidamento che si configura come un contratto ad esecuzione immediata;
- la presente procedura di affidamento si caratterizza per il modico valore e dalla natura non complessa del servizio richiesto;

#### **Art. 7 – Subappalto**

È ammesso il subappalto, ai sensi dell'art. 119 del Codice. La cessione del contratto è nulla ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice stesso.

Capitolato amministrativo per l'acquisto di un pc thinkcentre m75q g5 e thinkcentre tiny-in-one 27" per esigenze di ricerca e studio del prof. Gabriele Mondello del Dipartimento Matematica Guido Castelnuovo Sapienza Università di Roma

Non può essere affidato a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni, pena la nullità.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili o nella misura differente indicata dall'aggiudicatario in sede di offerta, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lett. o) dell'Allegato I.1 del Codice.

È possibile per l'aggiudicatario affidare in subappalto i servizi/forniture compresi/e nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;

non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;

all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

L'aggiudicatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi, secondo la normativa vigente.

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del Codice; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, ovvero, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'aggiudicatario. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro dell'aggiudicatario, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

#### **Art. 8 – Modifiche contrattuali**

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120 del Codice può modificare il contratto d'appalto nei seguenti casi:

- per la sopravvenuta necessità di servizi/forniture supplementari, non previsti dall'appalto iniziale ove un cambiamento del contraente nel contempo:
- risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
- comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
- se un nuovo contraente sostituisce l'affidatario a causa di una delle circostanze indicate dall'art. 120 commi 1 lett. d), 2, e 3 del Codice.

#### **Art. 9 – Obblighi dell'aggiudicatario**

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare i seguenti obblighi:

- pagamento delle penali per inadempimento di cui al successivo art. 15, qualora applicate.

#### **Art. 10 – Penali**

Il Dipartimento di Matematica disporrà verifiche e controlli sull'esatto adempimento di quanto previsto dal presente capitolato. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 126, co. 1 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale giornaliera per ritardato adempimento pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali sono applicate previa formale segnalazione da parte del RUP circa le comprovate inadempienze dell'aggiudicatario. Le riscontrate inadempienze sono anticipatamente contestate all'aggiudicatario ed allo stesso è comunicata formalmente l'applicazione delle penali. L'aggiudicatario ha facoltà di opporsi, presentando le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.

Nella comunicazione la stazione appaltante indica le motivazioni, la quantificazione e le modalità di pagamento di quanto dovuto a titolo di penale, che dovrà comunque avvenire a mezzo bonifico intestato alla stazione appaltante.

Capitolato amministrativo per l'acquisto di un pc thinkcentre m75q g5 e thinkcentre tiny-in-one 27" per esigenze di ricerca e studio del prof. Gabriele Mondello del Dipartimento Matematica Guido Castelnuovo Sapienza Università di Roma

Qualora l'aggiudicatario non provveda al versamento del dovuto, la stazione appaltante procede alla decurtazione dagli importi di pagamento, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento per eventuali ulteriori danni subiti a causa dell'inadempimento.

Il limite massimo complessivo per l'applicazione delle penali è pari al 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale; raggiunto tale limite la stazione appaltante non può applicare altre penali, può tuttavia procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Non saranno applicate le penali per gli eventuali ritardi dovuti a causa di forza maggiore o caso fortuito, che dovranno essere adeguatamente documentati dall'aggiudicatario.

**Art. 11 – Osservanza leggi, regolamenti, contratti collettivi nazionali di lavoro, norme per la prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro**

Al personale impiegato nei servizi/forniture oggetto del presente appalto è applicato/i il contratto/i collettivo/i nazionale/i e territoriale/i in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni, stipulato/i dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello/i il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'aggiudicatario che applica un differente contratto collettivo deve garantire le stesse tutele ai lavoratori.

I sopracitati obblighi vincolano l'aggiudicatario, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della Società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

L'aggiudicatario è tenuto, inoltre, all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

A richiesta della stazione appaltante, l'aggiudicatario deve certificare l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL delle imprese di settore e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nell'appalto.

La stazione appaltante si riserva di verificare, in qualsiasi momento, la regolarità dell'assolvimento degli obblighi inerenti al versamento dei contributi obbligatori ai sensi di legge. La stazione appaltante verifica, ai fini del pagamento

della rata del corrispettivo, l'ottemperanza a tali obblighi, da parte dell'aggiudicatario. La stazione appaltante si riserva di verificare, anche direttamente, il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazioni obbligatorie per legge.

Per inadempimenti contributivi o retributivi si applica il comma 6 dell'art. 11 del Codice.

#### **Art. 12 – Modalità di pagamento, anticipazione e fatturazione**

Il fornitore si impegnerà ad emettere regolare fattura elettronica mediante il sistema di interscambio (SDI).

Configurandosi, il servizio richiesto, come servizio ad esecuzione immediata, non è previsto l'istituto dell'anticipazione dei prezzi.

Il pagamento delle singole forniture, previa verifica della regolarità contributiva, sarà effettuato a 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica mediante il sistema di interscambio (SDI) attraverso bonifico su conto corrente dedicato del quale l'impresa si obbliga a garantire la tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i..

In ossequio a quanto disposto dal D.M. 55/2013, la stazione appaltante accetta unicamente fatture emesse in formato elettronico.

Le fatture devono riportare obbligatoriamente ed in modo chiaro:

il codice IPA dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" un\_lsrn

il Codice Ufficio NBURHY

la fornitura oggetto di fatturazione

il CIG: verrà reso noto in fase di stipula

il CUP: vedi art. 1

l'IBAN dichiarato a norma della L. 136/2010.

Le fatture devono essere intestate a:

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Dipartimento di Matematica

Piazzale Aldo Moro 5

00185 Roma

Capitolato amministrativo per l'acquisto di un pc thinkcentre m75q g5 e thinkcentre tiny-in-one 27" per esigenze di ricerca e studio del prof. Gabriele Mondello del Dipartimento Matematica Guido Castelnuovo Sapienza Università di Roma



### **Art. 13 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari**

L'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii..

Nel caso in cui l'aggiudicatario, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

L'aggiudicatario dovrà comunicare gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva al contratto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, corredate da copia di un documento di identità delle stesse. La dichiarazione andrà successivamente firmata digitalmente e inviata alla stazione appaltante all'indirizzo di posta elettronica [matematica@cert.uniroma1.it](mailto:matematica@cert.uniroma1.it).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1 della L. 136/2010 e ss. mm. e ii., i pagamenti verranno effettuati dalla stazione appaltante a mezzo bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal proposito, ai sensi del comma 5 della citata legge, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione su richiesta della Stazione Appaltante stessa.

Si precisa, altresì, che l'aggiudicatario deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo art. 3, comma 1, della citata legge, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Questi stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; in difetto di tale comunicazione nessuna responsabilità potrà attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti effettuati secondo i riferimenti in suo possesso.

Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Infine, l'aggiudicatario s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

#### **Art. 14 – Recesso**

Ai sensi dell'art. 123 del Codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi/forniture non eseguiti/e, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11 dell'Allegato II.14, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno venti giorni da notificarsi all'aggiudicatario tramite PEC, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna il servizio/fornitura e verifica la regolarità dello/a stesso/a. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applica quanto previsto dall'art. 123 del Codice.

#### **Art. 15 – Risoluzione del contratto**

La stazione appaltante può risolvere il contratto senza limiti di tempo se si verificano una o più delle condizioni di cui all'art. 122, co. 1 del Codice.

La stazione appaltante ai sensi dell'art. 122 comma 2 del Codice, risolve il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell'aggiudicatario, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice.

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), che il contratto si risolva di diritto nei casi di seguito specificati:

- in caso di perdita del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- mancato rispetto del Patto di integrità accettato in sede di gara, ai sensi dell'art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;
- violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice Etico e di comportamento adottato dall'Università ed emanato con Decreto Rettorale n. 3430/2022 Prot. n. 0107441 del 28/11/2022;
- superamento, accertato dal RUP, del 10% previsto per l'applicazione delle penali sul valore del contratto;
- cessione del contratto, da parte dell'aggiudicatario, al di fuori dei casi di cui all'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice;

- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
- inadempienza accertata, da parte dell'aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii.;
- inadempienza accertata, da parte dell'aggiudicatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
- mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato l'aggiudicazione dell'appalto;
- quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti;
- subappalto non autorizzato;
- cessione del credito, anche parziale, senza previa autorizzazione scritta della stazione appaltante;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente articolo.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'aggiudicatario dal RUP a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della stazione appaltante, a far data dal ricevimento della stessa.

Per eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell'appalto o ritenute rilevanti per la specificità delle prestazioni e comunque nel caso di mancata reintegrazione della garanzia definitiva, per l'ipotesi di parziale utilizzo, saranno contestate, avviando in contraddittorio il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'Allegato II.14 al Codice. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'aggiudicatario.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni, al di fuori di quanto sopra previsto, ritardi per negligenza dell'aggiudicatario, il RUP o il Direttore dell'esecuzione [se nominato] assegna un termine, non inferiore a dieci giorni salvo i casi di urgenza, entro il quale eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'aggiudicatario, qualora l'inadempimento permanga, si procede alla risoluzione del contratto, con atto scritto comunicato all'aggiudicatario stesso, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti alla gara, al fine di stipulare un nuovo contratto alle condizioni economiche proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art.124 del Codice.

Contestualmente alla risoluzione del contratto la stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 117, comma 5 del Codice. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

In virtù dei commi 5 e 6 dell'art. 122 del Codice, nel caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario ha diritto solo al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, previa decurtazione degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 122 del Codice.

#### **Art. 16 – Verifica di conformità**

In applicazione di quanto disposto dall'art. 116 del Codice la stazione appaltante, per il tramite del RUP procede alla verifica di conformità.

La verifica di conformità è effettuata entro 6 mesi dalla conclusione del contratto.

#### **Art. 17 – Pantouflage**

L'affidatario non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della stazione appaltante.

L'affidatario è obbligato a rispettare il divieto di conferire incarichi o concludere contratti con dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante e, stante il divieto per i dipendenti di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stazione appaltante svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del succitato divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con la stazione appaltante per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

#### **Art. 18 – Obbligo di riservatezza**

L'aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dal Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003 coordinato con il D.Lgs. 101/2018) e dai successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni della stazione appaltante di cui venga eventualmente a conoscenza nel corso di durata del contratto. Tali dati devono essere utilizzati dall'aggiudicatario esclusivamente per le finalità connesse con l'oggetto dell'appalto e non possono essere divulgati per nessun motivo.

In particolare, l'aggiudicatario deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza su atti e documenti di carattere amministrativo e/o tecnico e di qualsiasi altro materiale informativo di cui venga in possesso durante l'esecuzione del contratto;
- non divulgare a nessun titolo le informazioni acquisite dall'Amministrazione durante lo svolgimento dell'appalto, neanche dopo la scadenza del Contratto, salvo i casi in cui la stazione appaltante abbia espresso preventivamente e formalmente il proprio consenso;
- relativamente ai dati personali di cui entra in possesso, l'aggiudicatario ne è responsabile ai sensi di quanto previsto dal GDPR 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

L'aggiudicatario adotta, nell'ambito della propria struttura organizzativa ed operativa, le opportune disposizioni affinché gli obblighi di cui sopra siano scrupolosamente osservati e fatti osservare dai propri collaboratori e dipendenti, nonché dai terzi estranei eventualmente coinvolti nelle attività esecutive del contratto. Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi del presente articolo la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento del danno.

#### **Art. 18 – Codice Etico e di Comportamento di Sapienza Università di Roma**

Nell'esercizio delle attività oggetto dell'accordo quadro, l'aggiudicatario dovrà conformarsi a quanto disposto dal Codice etico e di comportamento di Sapienza Università di Roma emanato con Decreto Rettorale n. 3430/2022 (Prot. n. 107441 del 28.11.2022) consultabile al seguente link:

[https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field\\_file\\_allegati/codice\\_etico\\_prot\\_def.pdf](https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/codice_etico_prot_def.pdf)

Gravi inadempimenti delle disposizioni di cui al presente "Codice" costituiscono motivazione di risoluzione del contratto.

#### **Art. 19 – Patto di integrità**

Il Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo e l'aggiudicatario si obbligano a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza al fine dell'affidamento del servizio e della corretta esecuzione dello stesso, come stabilito da apposito Patto di integrità siglato tra le parti. Il mancato rispetto del Patto di integrità comporta l'esclusione automatica dalla presente procedura/la risoluzione del contratto.

**Art. 20 – Stipula contratto e spese**

Sono a carico dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa le spese e le tasse relative al perfezionamento.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

L'imposta di bollo è a carico dell'aggiudicatario e dovrà essere versata nelle seguenti modalità:

- nel caso di operatore economico residente in Italia - l'imposta di bollo è versata con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE);
- nel caso di operatore economico estero - l'imposta di bollo è versata con bonifico sull IBAN: IT07Y0100003245348008120501, (BIC BITAITRRENT) avendo cura di specificare nella causale il proprio codice fiscale (in mancanza, la partita IVA e la denominazione) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce l'imposta.

**Art. 21 – Foro competente**

Per ogni controversia che dovesse sorgere fra le parti, in esecuzione dell'appalto, la competenza è del foro di Roma.

Roma, 01.08.2025

**Il Responsabile Amministrativo Delegato**

**Dott. Davide Ludovico**

**Allegato n. 1 - Tabella riepilogativa trattamento dei dati finalizzato all'acquisto di beni e servizi e stipula di contratti**

	Elementi considerati	
<b>Descrizione del trattamento</b>	<p>Il dato è trattato per consentire la verifica di posizioni giudiziarie, fiscali e di condotta di fornitori ed operatori economici che sono in rapporto con l'Ateneo al fine di:</p> <p>svolgere le attività preliminari connesse alle procedure di acquisizione di beni e servizi;</p> <p>coordinare e analizzare la redazione della documentazione tecnica, amministrativa e contrattuale;</p> <p>gestire il procedimento e le attività connesse (stipula del contratto, monitoraggio dei tempi del procedimento in affidamento).</p>	
<b>Natura dei dati</b>	Personalità, dati personali relativi a condanne penali e reati	
<b>Quali sono i dati personali strettamente necessari per perseguire la finalità descritta</b>	<p>Potrebbe rendersi necessaria la registrazione di dati personali presenti nella documentazione inerente:</p> <p>DURC (acquisendo parte dei dati da Inps e altri da Inail)</p> <p>Visure camerali (acquisiti da Infocamere)</p> <p>Certificato di Casellario Giudiziale (Tribunale)</p> <p>accertamenti sulla situazione societaria e personale delle controparti (Anac)</p> <p>verifica regolarità fiscale (Agenzia delle entrate ed Equitalia per il pregresso)</p> <p>Nel caso di acquisti sopra soglia è necessario altresì acquisire i dati inerenti:</p>	
		<p>Offerta economica, in sede di apertura del fascicolo di gara (svolto dalla Commissione per la valutazione dell'offerta);</p> <p>certificazioni antimafia (acquisita presso la Prefettura/Questura).</p> <p>Tali verifiche potrebbero essere svolte anche per i casi di avvalimento.</p>
<b>Modalità per fornire l'informativa e, ove necessario, acquisire il consenso</b>		<p>L'informativa può essere resa al momento della pubblicazione del bando per la fornitura di beni o servizi.</p> <p>Al momento della stipula del contratto si può consegnare un'ulteriore informativa più specifica in funzione del servizio reso o del bene acquisito.</p>

<b>Archiviazione e conservazione (tempi, modi, quali dati)</b>	<p>I tempi possono essere molto diversi a seconda del tipo di contratto e dell'oggetto della fornitura.</p> <p>Il criterio per stabilirli si basa su principi di buon senso e sulle precisazioni dell'Autorità Garante secondo cui i dati possono essere conservati in generale "finché sussista un interesse giustificabile" e cioè finché la loro conservazione risulti necessaria agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati.</p> <p>Ad esempio nel caso in cui si acquisti un bene con garanzia a vita o un software con licenza d'uso illimitata in senso temporale i dati possono essere conservati a tempo indeterminato, comunque fino a che il bene o il software non viene dismesso.</p> <p>Più in generale, i dati dovrebbero essere conservati in linea con quanto previsto dal Codice Civile (art. 2220).</p>
<b>Note sui diritti dell'interessato</b>	-
<b>Categorie di interessati</b>	Fornitori di beni e servizi, operatori economici.
<b>Categorie di destinatari</b>	Strutture preposte all'acquisto di beni e servizi, alla liquidazione o alla gestione del contenzioso; struttura preposta al rispetto delle norme su trasparenza e anticorruzione.
<b>Comunicazione e trasferimento all'estero</b>	-
<b>Titolare del Trattamento: Università degli Studi di Roma "La Sapienza"; nella persona del legale rappresentante pro tempore.</b>	<p>email: rettoresapienza@uniroma1.it</p> <p>PEC: protocollo.sapienza@cert.uniroma1.it</p>
<b>Responsabile della protezione dei dati</b>	<p>email: responsabileprotezionedati@uniroma1.it</p> <p>PEC: rpd@cert.uniroma1.it</p>